

N. R.G. 1899/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1899/2021**

promossa da:

ENERGIA 4.0 SRL (C.F. 02019860432), con il patrocinio
dell'avv. PETRACCI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente



domiciliato in P.ZZA GIOVANNI XXIII, 5 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO presso il difensore avv. PETRACCI
MASSIMO

ATTORE

contro

ISLAND STYLE SRL (C.F. 03548291206), con il patrocinio
dell'avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA e dell'avv.
PAOLUCCI LUIGI FILIPPO (PLCLFL39L28A944Z) VIA S.
STEFANO N. 43 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliato
in VIA SANTO STEFANO, 43 40125 BOLOGNA presso il
difensore avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno **3 giugno**
2021. *Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte*
integrante e sostanziale di questa sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo Island Style s.r.l. (d'ora in
avanti anche solo "Island Style") chiedeva all'intestato
Tribunale di emettere decreto di ingiunzione di pagamento per




la somma capitale di € 11.511,00 nei confronti di Energia 4.0 S.r.l. (d'ora in avanti per brevità anche solo "Energia") a fronte del mancato pagamento del corrispettivo pattuito per il noleggio di un'unità da diporto del tipo catamarano 40 piedi "Lagoon 40 Sail and Passion", cantiere *Benetau* del 2019, per il periodo dal 15.08.2020 al 29.08.2020 presso la località di Sebenico in Croazia.

Il Tribunale di Bologna emetteva il decreto ingiuntivo n. 6160/2020= in data 20.12.2020 per l'importo richiesto.

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6160/2020 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG n. 12668/2020 notificato in data 4 gennaio 2021, Energia conveniva in giudizio Island Style al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la carenza di competenza, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di noleggio all'art. 17; con condanna dell'opposta alle spese di lite.


Chiedeva altresì, nel merito, di accertare l'insussistenza del credito azionato in giudizio.



In particolare, parte opponente deduceva di aver concluso in data 17.07.2020 con la società *The Yatching Club d.o.o.* (ovvero parte locatrice, d'ora in avanti anche solo "Yatching Club") un contratto di noleggio avente ad oggetto l'imbarcazione catamarano 40 piedi "*Lagoon 40 Sail and Passion*", cantiere Benetau del 2019 per il periodo estivo dal 15.08.2020 al 29.08.2020 in Sebenico, Croazia; la opponente era conduttore di tale contratto. Il viaggio veniva organizzato dalla legale rappresentante della società opponente Linda Breccia che, con l'intento di gratificare i dipendenti per gli obiettivi raggiunti ragione per la quale aveva, pertanto, pianificato la crociera da effettuare unitamente a due clienti e due collaboratori. Deduceva altresì che tale contratto prevedeva la mediazione dell'opposta, Island Style; questa aveva, da un lato, il mandato all'incasso della locatrice per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito a titolo di acconto e saldo e, dall'altro, la rappresentanza della medesima.

Esponneva parte opponente che, in data 14.08.2020, aveva restituito il contratto di noleggio firmato via *whatsapp* e che contestualmente aveva effettuato il bonifico a saldo della






somma dovuta. Durante il viaggio dall'Italia alla Croazia, alla volta del punto d'imbarco, parte opponente narrava di essere stata contattata dai membri dell'equipaggio dell'imbarcazione; essi comunicavano che la barca, sebbene già prenotata, non era più disponibile. A destinazione, al momento del *check-in*, parte opponente e conduttrice veniva avvisata dalla locatrice che quell'imbarcazione effettivamente non era più disponibile; veniva proposta in sostituzione un'altra differente, sempre catamarano, 39 piedi; la conduttrice, odierna opponente, lamentava che fosse vetusto, fatiscente e con spazi angusti. Segnalato così l'accaduto all'opposta, quest'ultima ammetteva di essere a conoscenza del disguido, proponendo il rimborso di € 5.000,00/6.000,00 sulla cifra di cui alla fattura e così già pattuita contrattualmente, ma solo in caso di accettazione dell'imbarcazione proposta in sostituzione.

Parte opponente non accettava l'imbarcazione sostitutiva reputandola di non sufficiente qualità per le esigenze – e per l'immagine – della società, motivo per il quale bloccava la disposizione bancaria del bonifico e contestualmente





provvedeva al noleggio di un'altra imbarcazione presso
differente società (dalla società Navalia s.r.l.).

In diritto, l'opponente eccepiva, in via pregiudiziale, la
incompetenza in forza della clausola compromissoria di cui
all'art. 17 del contratto di noleggio, che prevedeva il
deferimento ad un collegio arbitrale di ogni controversia
concernente l'interpretazione ed esecuzione del contratto *de*
quo. Nel merito, Energia sollevava eccezione di inadempimento
ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa del creditore, stante
la mancata esecuzione dell'obbligazione principale di
consegnare l'imbarcazione prenotata, improvvisamente resasi
indisponibile.

Con vittoria di tutte le spese di causa. Si riservava di formulare
domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento
contrattuale rispetto all'obbligazione non ottemperata.


Tale in sintesi il contenuto della domanda attorea.

Veniva iscritto il presente procedimento numero 1899 del 2021

R.G.

Parte opposta si costituiva in giudizio, contestando le difese
avversarie. In particolare, deduceva l'inopponibilità della






clausola compromissoria rispetto alla propria posizione; in quanto *mediatore* relativamente al contratto di noleggio concluso tra Energia e *Yatching Club*, così come stabilito all'art. 19 dello stesso. Tale articolo prevedeva che Island Style fosse mandataria all'incasso e la rappresentante della società locatrice; evidenziava, dunque, che il contratto spiegava effetti nei suoi confronti limitatamente alle obbligazioni dallo stesso assunte; reputava tali obbligazioni già eseguite con la dovuta diligenza. Inoltre, parte opposta precisava che l'opponente aveva effettuato un cambio di prenotazione rispetto alle date del viaggio, ma che, comunque, previa conferma del cambio date da parte della locatrice, l'opposta aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell'intero corrispettivo alla locatrice. Per tale ragione, dunque, l'opposta chiariva di essere divenuta cessionaria del credito vantato da *Yatching Club* nei confronti di Energia e che, dunque, a tale titolo, chiedeva il pagamento a quest'ultima di quanto versato, anticipatamente, alla locatrice, come canone.

Chiariva, infine, in qualità di mediatore, di essere esonerato da ogni responsabilità derivante dalla mancata esecuzione delle






prestazioni dedotte in contratto per espressa previsione contrattuale di cui all'art. 19 citato; in particolare, specificava che sul mediatore gravava l'obbligo di far concludere l'affare tra locatrice e conduttrice. In particolare, l'opposta deduceva di avere svolto una mera attività di intermediazione ai fini della conclusione del contratto di noleggio oggetto di causa tra Energia (con il sig. Marco Santarelli) e *Yatching Club* e che tale attività di mediazione rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 49 *ter* co. 2 d.lgs. 171/2005 (codice nautico da diporto). Rispetto agli inadempimenti contrattuali lamentati dall'avversario con riferimento alla mancata esecuzione delle prestazioni censurate, chiariva la propria carenza di legittimazione passiva.

Tale obbligazione era stata dunque – in tesi dell'opposta – correttamente adempiuta non essendole rimproverabile l'imprevedibile ritardo della consegna dell'imbarcazione. Aggiungeva che, in ossequio all'”*allotment*” (*sic in actis*) concordato con la locatrice, aveva già provveduto al pagamento alla stessa, rendendosi cessionaria del credito nei confronti dell'opponente.






Sulla scorta di ciò, contestava il fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c. evidenziando che la stessa era stata sollevata in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e che, comunque, sarebbe stata necessaria una proporzione tra la prestazione del quale inadempimento si discute e quella per la quale ci si rende inadempiente, nella fattispecie non sussistente. Evidenziava, infine, che l'imprevedibile ritardo nella consegna dell'imbarcazione non poteva imputarsi a sé e che, invece, l'opponente era inadempiente perché aveva provveduto a versare il corrispettivo in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto (entro il 7.08.2020); avrebbe dovuto corrisponderlo prima della data della partenza prevista, ciò che non era accaduto. Da ultimo, contestava l'affermazione in base alla quale l'imbarcazione proposta in sostituzione non avrebbe posseduto le medesime caratteristiche di quella prenotata, precisando che, comunque, l'utilizzo di questa sarebbe stato limitato al tempo necessario per le riparazioni di quella originaria.

Evidenziava poi che Island Style si era offerta, ciononostante, di rimborsare parte della somma pattuita; Energia, nella





persona di Marco Santarelli, non aveva accettato; persino pretendendo ed ottenendo una dichiarazione scritta dalla *Yatching Club* contenente la dichiarazione che non avrebbe accettato l'imbarcazione in sostituzione.

Per tali motivi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'eccezione di carenza di competenza e della opposizione; chiedeva altresì, stante la mancanza di prova scritta e di pronta soluzione della opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione.

Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi.

Alla udienza del 27 maggio 2021, celebrata in modalità cartolare secondo le disposizioni legislative vigenti, le parti depositavano note scritte a far parte integrante del verbale d'udienza, per mezzo delle quali: parte opponente evidenziava (1) che Island Style, seppur mediatore, aveva sottoscritto il contratto per cui è causa e, dunque, anche la clausola compromissoria ivi contenuta era allo stesso parimenti opponibile; (2) che, se l'opposta doveva accertarsi estranea all'accordo concluso, sarebbe stata carente di legittimazione attiva rispetto al preteso pagamento di cui alla procedura



monitoria; (3) che Island Style in quanto cessionaria del credito, certamente poteva individuarsi come destinataria delle eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente; (4) che il contratto di mediazione doveva al più qualificarsi come di sublocazione poiché l'imbarcazione era stata già noleggiata e pagata. Ribadiva la fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c.. Parte opposta insisteva sulle proprie difese, di cui alla comparsa di risposta.

Il giudice disponeva transito a decisione.

All'udienza del 3 giugno 2021, celebrata in modalità cartolare secondo le disposizioni legislative vigenti, le parti rassegnavano le proprie conclusioni per mezzo di fogli allegati a verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando 25 giorni per il deposito di conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione pregiudiziale di carenza di competenza

in ragione dell'applicabilità della clausola compromissoria

Fondatezza





L'eccezione pregiudiziale di carenza di competenza è fondata e va accolta; le ragioni in appresso.


...oooOooo...

A. Sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria

Il contratto di noleggio del 17.07.2020 (con condizioni generali datate 17.06.2020) prevede espressamente all'art. 17 che, in caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, la stessa dovrà essere demandata ad un collegio di arbitri determinato nel numero di tre, di cui uno nominato per parte e il terzo nominato, in assenza di comune accordo degli altri due arbitri, dal comandante dell'autorità marittima nella cui competenza si trova la sede della parte locatrice.

Preliminarmente, si osserva che è indiscussa la efficacia della clausola predetta; la documentazione offerta in comunicazione dalle parti ha consentito di accertare che sia Energia, in qualità di parte conduttrice in adesione delle condizioni contrattuali generali predisposte da *Yatching Club*, sia Island Style, in qualità di mediatore, hanno apposto la doppia sottoscrizione all'accordo e così anche, specificatamente, alla clausola (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione,





contenente il fascicolo monitorio, in cui il doc. 2 è costituito dalla copia del contratto sottoscritta da entrambe le parti). Da ciò è desumibile: non solo che entrambi, opponente e opposta, abbiano avuto piena contezza dell'esistenza della clausola, ma anche che quest'ultima fosse da ritenersi applicabile – per espressa e manifesta volontà di tutte le parti - alle controversie involgenti locatore, mediatore e conduttore, tutti.


A tal ultimo riguardo, sono comunque doverose le precisazioni che seguono. Si transita infatti ad un profilo di ambito della clausola e di interpretazione della volontà delle parti.

B. Sull'ambito della clausola. Interpretazione della volontà negoziale: l'esistenza di un unico contratto o di contratti collegati.

Estensibilità della clausola alla posizione del mediatore.

Parte opposta nega debba applicarsi detta clausola compromissoria alla fattispecie di causa, deducendo la propria estraneità al contratto di noleggio e così al rapporto contrattuale instauratosi tra locatore e conduttore, l'unico rispetto al quale tale clausola troverebbe applicazione. In sostanza, si dichiara – in forza della sua qualità di mediatore






– estraneo alle vicende sostanziali relative al contratto di noleggio.

In particolare, parte opposta deduce che tale estraneità sarebbe espressamente prevista all'art. 19 (rubricato "*Mediatore*") del contratto, laddove si chiarisce, da un lato, che parte locatrice conferisce al mediatore – e dunque Island Style – la rappresentanza e il mandato ad incassare, per suo conto, l'acconto ed il saldo del corrispettivo della locazione e, dall'altro, che locatore e conduttore riconoscono che il mediatore è da ritenersi responsabile solo per quanto concerne la sua attività; dunque, lo esonerano da ogni responsabilità relativa all'esecuzione del contratto.

In estrema sintesi, parte opposta non nega la efficacia della clausola; afferma che il documento sarebbe scindibile in due contratti: uno colpito da clausola arbitrale; l'altro (quello che riguarda la opposta) *non coinvolto dalla clausola compromissoria*.

Ritiene questo giudice che il contenuto di tale previsione contrattuale debba intendersi nel senso di escludere, in effetti, il mediatore dalla responsabilità derivante dal mancato






adempimento da parte delle altre parti alle rispettive obbligazioni (di corresponsione del prezzo ovvero di consegna dell'imbarcazione). Tale l'assetto *sostanziale*. Tuttavia, tale limitazione di responsabilità *sta tutta nel campo sostanziale*, delle reciproche obbligazioni; questione ben diversa è quella della clausola compromissoria: non sarebbe corretto desumere che dall'esonero di responsabilità dall'esecuzione del contratto discenda la non applicazione della clausola arbitrale alle controversie che coinvolgono il mediatore.

Non è qui rilevante nemmeno verificare se si sia in presenza di un unico contratto, ovvero di due contratti collegati, racchiusi in unico documento.

Se, infatti, si è in presenza di un'unica fattispecie contrattuale, *nulla quaestio*: la clausola compromissoria è applicabile *all'unico contratto*.

Si può anche ritenere che si sia in presenza di due contratti, come parrebbe suggerire l'opposta: due accordi negoziali distinti, il primo - tra locatore e conduttore - avente ad oggetto il noleggio del catamarano e il secondo - tra locatore






e mediatore - avente ad oggetto il mandato all'incasso e la rappresentanza in favore del primo.

A tal riguardo, è bene evidenziare che, in ogni caso, si tratterebbe di contratti strettamente collegati. Nonostante la possibile ricostruzione in termini di contratti collegati, con obbligazioni diverse e distinte a carico di tre soggetti, *l'interesse sottostante a ciascuna parte si iscrive nell'ambito della stessa finalità pratica, volta a regolamentare un assetto economico globale ed unitario*. Si intende dire che attraverso l'attività del mediatore (mandato all'incasso e rappresentanza di cui all'art. 19 del contratto), si realizza la finalità del contratto di noleggio, volto a far sì che il locatore e il conduttore regolino con successo gli aspetti patrimoniali (corresponsione del prezzo del nolo) e di soddisfazione del consumatore (successo della vacanza); all'insegna, dunque, di un unitario scopo pratico di tutte le parti, anche se esso voglia essere ricostruito in termini di negozi collegati.

Tale profilo si desume anche sotto il profilo soggettivo: l'interrelazione tra le obbligazioni a carico di locatore, mediatore e conduttore non è casuale, ma è effetto previsto e






voluta dalle parti, che si sono impegnate a disciplinarne gli aspetti all'interno di un unico documento, poiché solo alla loro vicendevole ed efficace intersecazione è subordinata la buona riuscita dell'affare (per gli imprenditori) e della vacanza (per il consumatore). Si intende dire che il noleggio dell'imbarcazione è volutamente subordinato all'interposizione di un soggetto che svolga la funzione di mediatore, il quale insegue - appunto - la stessa finalità economica delle altre parti.

Ritiene questo giudice che il *favor* per l'arbitrato sia ormai istituto generale del sistema, come chiaramente risulta dall'articolo 808 *quater* c.p.c.; è pur vero che tale norma implica la estensione all'interno di un contratto già determinato. Tuttavia, essa esprime un principio generale (arg. articolo 808 *quinquies*; 808 c.p.c. ("in un atto separato"), 808 *bis* c.p.c.

Dunque, nell'ambito delle regole di interpretazione (1362 c.c.), *il giudice vede la influenza di questa linea tendenziale dell'ordinamento.*

In sede interpretativa, gli elementi che inducono a ritenere tutto il rapporto (o i rapporti) coperti da arbitrato, sono i






seguenti, anche nel caso in cui si ritengano presenti due contratti e non un contratto trilaterale:

- Appunto, la natura unitaria del rapporto, di cui si è detto sopra; se non altro sotto il profilo dello scopo pratico della vicenda.
- La circostanza che il contratto di *allotment* è separato e dunque riguarda due parti;
- Invece, al contrario, il contratto (o i contratti collegati) sono riuniti in unico documento, in cui vi è appunto la clausola compromissoria. E' dunque evidente che, mentre il contratto di *allotment* segue sue regole, vi è invece in questo caso clausola estensibile a tutto il rapporto.
- E' significativo che la parte oggi opposta sottoscriva espressamente la clausola 17, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; nella sua ricostruzione, se la clausola avesse riguardato solo l'altro rapporto (fra conduttore e locatore), essa non la avrebbe sottoscritta.

C. Sull'interpretazione del contratto: l'applicabilità della clausola compromissoria alle controversie che coinvolgono il mediatore. Il profilo oggettivo.






Ciò posto, con riferimento all'applicabilità della clausola compromissoria al caso di specie, si aggiunge quanto segue.

La clausola compromissoria *expressis verbis* include i casi di "interpretazione" ed "esecuzione" del contratto.

Il pagamento del prezzo da parte del conduttore in favore del mediatore - che aveva già anticipato al locatore il pagamento per il catamarano da mettere a nolo nelle settimane estive prescelte (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta, che documenta i pagamenti effettuati in successive *tranches* in largo anticipo in base agli accordi intrapresi con il sistema *allotment*) - certamente concerne *l'esecuzione* delle prestazioni previste dall'accordo contrattuale concluso, ragione per la quale deve ritenersi efficace anche nei confronti del mediatore. *Non solo*; tale soluzione si impone quale logica conseguenza dell'applicazione delle regole generali previste per l'interpretazione dei contratti.

In effetti, si osserva che la ricostruzione della volontà delle parti, in ossequio al canone di cui all'art. 1362 c.c., volge in favore di un'applicazione estensiva della clausola; in tal senso deve intendersi, la circostanza che, come detto, il mediatore ha





provveduto a doppiamente sottoscrivere il contratto per cui è causa alla pari del conduttore, aderendo e facendo proprio, dunque, insieme a quest'ultimo, il contenuto di quanto sottoscritto.

In favore dell'interpretazione estensiva della portata della clausola si esprime poi espressamente la disposizione di cui all'art. 808 *quater* c.p.c., prevista in tema di convenzione d'arbitrato, la quale prevede precipuamente l'attrazione alla competenza arbitrale di tutte le “*controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”.

Sulla scorta di tale disposizione si è pronunciata, dunque, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che qualora sussista il dubbio circa la portata applicativa di una clausola compromissoria, la stessa vada intesa nel senso di includervi ogni controversia che origini dalla “*causa petendi*” del contratto, poiché diversamente concludendo, si incorrerebbe nel rischio – persino – di affievolire la *ratio* della clausola stessa, perché si genererebbe una duplicazione – e non una diminuzione - dei contenziosi pendenti; alcuni, infatti, sarebbero devoluti alla competenza del giudice ordinario e



altri, invece, sarebbero devoluti alla cognizione del collegio arbitrale, nonostante la genesi che li accomuna (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019: “*La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato)*”; cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018: “*In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future*”




vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto").

Per tutte queste ragioni, l'eccezione pregiudiziale di carenza di competenza in favore della clausola arbitrale prevista all'art. 17 del contratto di noleggio è fondata e l'opposizione è accolta; per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Sulle spese di lite

Si impone dapprima una precisazione; parte opponente chiede la refusione di "tutte le spese di causa vista la sua





[dell'opposta: *ndr*] resistenza in giudizio e non adesione alla sollevata eccezione” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni dell'opponente).

Ritiene invece questo giudice di compensare le spese.


Da un canto, con una valutazione che comunque non impegna il collegio arbitrale, ritiene questo giudice come le ragioni di parte opposta fossero solide nel merito, con una valutazione *ex ante* e di soccombenza virtuale.

In secondo luogo, è noto che, anche in presenza di clausola compromissoria, non può considerarsi contrario a buona prassi difensiva richiedere il decreto ingiuntivo al giudice ordinario.

Ciò poiché la fase arbitrale non gode di uno strumento agile come il decreto ingiuntivo. Naturalmente, se non vi è competenza ordinaria, il decreto va revocato; tuttavia, avere eccitato il giudice ordinario in via monitoria non è da considerarsi affatto prassi scorretta da parte della opposta.

Infine, va rilevato come il contratto avesse profili di opinabilità, proprio sul punto della estensione della clausola arbitrale.





L'insieme di tutti questi motivi - solidità della posizione sostanziale della opposta; legittimo ricorso al decreto ingiuntivo; indubbia incertezza sulla applicabilità della clausola, pur risolta in senso favorevole a parte opponente - integra le ragioni di cui a C. costit. 77 del 2018.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1899/2021;

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **ACCOGLIE** la opposizione.
2. **DICHIARA** la carenza di competenza del Tribunale adito in favore della competenza arbitrale.
3. **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto.
4. **DISPONE** compensazione delle spese e che le spese restino a carico di chi ebbe ad anticiparle.
5. **SI PUBBLICHI.**





Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 21 luglio 2021

Il giudice
dott. Marco D'Orazi

Arbitrato in Italia

